

Allegato 1

Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine, costruiti in modo tale da evitare lesioni agli animali. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita all'animale la possibilità di assumere la posizione eretta, di coricarsi e di camminare o muoversi in un ampio spazio appositamente dedicato (nel caso di uccelli e pesci, voliere ed acquari con dimensione atte a garantire questo requisito).
4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
8. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare.
9. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
10. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina.
11. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive all'interno del negozio. E' altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
12. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Allegato 2

Mostre, fiere, esposizioni da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli

animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.

2. ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo o posatoio.

3. Tutti gli animali devono aver accesso ad una appropriata quantità di acqua fresca ed essere adeguatamente nutriti.

4. E' fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.

5. Gli altri animali non devono essere tenuti al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, è necessario prevedere una adeguata illuminazione artificiale, come codificato dalle normative vigenti.

6. Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere costituiti da materiali lavabili, in buone condizioni e tali da non danneggiare gli animali. I piani devono impedire la dispersione delle deiezioni al suolo. Se necessario deve essere presente una lettiera, non polverosa, da asportare in caso d'imbrattamento.

7. Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare sia l'esterno della gabbia, che gli animali stessi.

8. Le strutture espositive devono garantire all'animale la possibilità di assumere la postazione eretta, di coricarsi e di muoversi e camminare con agio ; devono sempre e in ogni caso garantire le necessità di movimento connaturato alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e devono essere costruiti in modo tale da evitare lesioni agli animali.

9. Le voliere devono avere dimensioni tali da permettere all'uccello di dimensioni maggiori l'apertura alare completa e il movimento. Le vasche/acquari devono avere dimensioni atte a garantire agli animali un ampio spazio di movimento, tale da non arrecare sofferenza all'animale.

10. Gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori ed a repentini mutamenti di luce.

11. Qualora la temperatura ambientale lo richieda, in particolare durante i mesi invernali ed estivi, le strutture espositive devono essere riscaldate o ventilate in modo adeguato e proporzionato alla densità degli animali.

12. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento, tramite la predisposizione di un recinto di idonee proporzioni dove devono essere liberati a turno animali compatibili per razza ed età.

13. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituiscano sovraeccitamento e stress per gli animali esposti.

14. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.

15. E' fatto obbligo per i titolari delle manifestazioni di munirsi di un registro di carico e scarico degli animali da tenere nella sede della manifestazione.

Su tale registro andranno annotati la specie e i dati identificativi di ogni animale oggetto di esposizione, il proprietario e la provenienza.

16. Gli animali in esposizione dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei e autorizzati ove previsto dalla normativa vigente in materia.

17. E' vietata la stabulazione permanente degli animali, di qualsiasi specie, all'interno dei mezzi di trasporto.

18. Il titolare dell'Autorizzazione dovrà garantire la presenza, in orari prefissati ed in reperibilità nelle altre ore, di un Responsabile referente e di un Veterinario Libero Professionista per tutto il periodo della manifestazione.

Allegato 3

Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.
6. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
7. Coloro che rinvencono esemplari vivi feriti, debilitati o in difficoltà, oppure esemplari morti appartenenti alla fauna selvatica, devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ente Provincia di Bergamo, che disporrà i provvedimenti del caso.

Fauna esotica

1. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate in base alla normativa vigente.

2. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche, nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti. All'animale deve sempre essere garantita la possibilità di muoversi o camminare con agio, nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche di specie.

3. Gli animali selvatici o esotici, qualora ne sia permessa la custodia in cattività ai sensi della normativa vigente, devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali simili a quelle dei luoghi d'origine in applicazione della normativa nazionale, comunitaria e internazionale vigente in materia;

4. E' vietato tenere animali selvatici o esotici alla catena o legati al trespolo;

5. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

ALLEGATO N. 4 CANI

DIMENSIONE DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO			
Peso del cane In Kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani mq. per ogni cane	Oltre a 3 cani mq. per ogni cane
MENO DI 10	1,0	1,5	1,0
DA 11 – 30	1,5	2,0	1,5
PIU' DI 30	2,0	2,5	2,0

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 51 del 3 Marzo 2003)

NOTA 1: I CANI DEVONO GIORNALMENTE USCIRE ALL'APERTO SECONDO IL LORO BISOGNO

NOTA 2: IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE ESSERE
INFERIORE AD UN TERZO.

ALLEGATO N. 5 GATTI

A) DETENZIONE DI GATTI PER PERMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO GATTI	UNITA' DI TENUTA	SUPERFICIE MQ.	ALTEZZA CM.
1	BOX	0,60	0,60
2	BOX	1,00	0,60
3	BOX	1,20	0,60
4	BOX	1,30	0,60
5	BOX	2,00	0,60

B) DETENZIONE DI GATTI PER PERMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO GATTI	SUPERFICIE DI SUOLO MQ.	ALTEZZA MINIMA CM.
1	2,00	100
2	2,00	100
3	2,00	150
4	2,50	150
5	3,00	150
6	3,50	180
7	4,00	180
8	4,50	180
9	5,00	180
10	5,50	180

NOTE: IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.

ALLEGATO N. 6 PICCOLI MAMMIFERI (specie indicative ma non esaustive)**A)**

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA'	DA 1 A 5 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA')	Mq. 0,35	cm. 40
CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA'	MASSIMO 2 ADULTI	Mq. 0,42	cm. 60

B)

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA	MASSIMO 2 CUCCIOLI O ADULTI	Mq. 0,10	cm. 25
TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA	DA 2 A 10 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA') OPPURE MASSIMO 4 ADULTI	Mq. 0,16	cm. 40

C)

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
FURETTO	MASSIMO 4 CUCCIOLI	Mq. 0,35	cm. 40
FURETTO	MASSIMO 2 ADULTI	Mq. 0,40	cm. 70

NOTE:

IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE
ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.

PER IL FURETTO SONO NECESSARIE ALMENO DUE ORE AL GIORNO DI PERMANENZA FUORI DALLA GABBIA.

LE FEMMINE PARTORIENTI O CON CUCCIOLI FINO A 30 GIORNI DI ETA', DI TUTTE LE SPECIE ELENCAE, DEVONO ESSERE ISOLATE IN GABBIE SINGOLE.

I presenti Allegati costituiscono parte integrante del Regolamento Comunale contro i maltrattamenti, sulla detenzione e la tenuta degli animali.